



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 219/10^A di iniziativa della Giunta regionale recante:

“Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale.”

Proponente: Giunta regionale.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 13.03.2017.

Assegnata in data 14.03.2017 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 10 aprile 2017.

Relazione illustrativa

L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, disciplina, attualmente, l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale sia come attività estrattiva di natura economico - commerciale sia come attività con finalità di manutenzione fluviale.

Appare, pertanto, necessario, allo scopo di differenziare la disciplina delle due predette tipologie di estrazioni di inerti fluviali e di approntare una disciplina sistematica e coerente della materia, novellare, da un lato, l'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, è, dall'altro lato, introdurre nuove disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale, la cui *sedes materiae* non appare riconducibile a quella delle attività estrattive disciplinate dalla l.r. n. 40/2009.

Il disegno di legge, inoltre - al fine di adeguare la normativa regionale all'evoluzione della normativa statale, in considerazione delle disposizioni del recente decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 27 del 2 febbraio 2017, che, per effetto dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 51, comma. 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha determinato la soppressione delle autorità di bacino regionali e l'istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 predetto - contiene disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

All'articolo 1 del disegno di legge in questione si intende modificare la formulazione del summenzionato articolo 17 l. r. n. 40/2009 delimitandone la portata alla sola ipotesi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale come attività di natura economico - commerciale.

All'articolo 2 del disegno di legge, in coerenza con la proposta novella legislativa, si interviene in materia di estrazione di materiali litoidi (finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo) sulla base di appositi progetti per fini di manutenzione fluviale; in particolare, al comma 1 è espressamente indicato che la fattispecie di estrazione ivi regolamentata non costituisce attività estrattiva ai sensi della legge regionale n. 40/2009.

Al comma 2 vengono, distintamente individuate le tipologie di attività di estrazione che ricadono nell'ambito di applicazione della norma in oggetto, con uno stretto collegamento e riferimento, nel comma 3, al piano di bacino redatto dalla competente autorità.

In considerazione della particolare caratterizzazione di siffatta tipologia di attività, sono, altresì, disciplinati i relativi procedimenti differenti da quelli della legge regionale sulle attività estrattive e che prescindono dal parere dell'ORAE.

Il comma 4, delinea una precisa suddivisione di funzioni in materia di esecuzione ed autorizzazione degli interventi di manutenzione fluviale in

questione, che sono:

- eseguiti dalla Regione, per i corsi d'acqua ricadenti nel territorio delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia, e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio;
- autorizzati rispettivamente da Regione e Città metropolitana, in ragione dei predetti ambiti territoriali, per gli interventi di competenza di soggetti diversi dagli enti medesimi.

Il comma 5 dispone che gli interventi di manutenzione fluviale sono eseguiti, o autorizzati, previo parere, ove previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, dall'autorità di bacino distrettuale in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione del rischio idrogeologico contenute nel piano medesimo.

Al comma 6 è prevista la possibilità, per i soggetti privati affidatari delle operazioni di estrazione, di alienare il materiale litoide asportato a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro dovuto, ed è posta una norma di rinvio all'emanando regolamento per la determinazione delle modalità di verifica delle quantità e del valore del materiale asportato.

È, infine, presente una norma di chiusura volta a garantire che le attività di asportazione di materiali inerti non pregiudichino, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 3 del disegno di legge, abroga la legge regionale 29 dicembre 1996, n. 35, attesa la summenzionata novella legislativa intervenuta a livello statale (legge n. 21/2015), che ha soppresso le autorità di bacino regionali, istituendo le diverse autorità di bacino distrettuali. La disposizione contiene, inoltre, una norma che prevede il mantenimento in capo alla Regione Calabria delle funzioni della soppressa ABR che non sono state trasferite alla nuova ABD. L'articolo in argomento prevede, altresì, che la Giunta regionale determini la struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni predette.

All'articolo 4 è presente la clausola di invarianza finanziaria atteso che la proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione.

Infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

Il disegno di legge regionale, si prefigge lo scopo di novellare l'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, nonché di introdurre nuove disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale ed in materia di funzioni della soppressa A.B.R., anche al fine di adeguare la normativa regionale all'evoluzione della normativa statale, in considerazione delle disposizioni del recente decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 27 del 02 febbraio 2017.

Il testo normativo in esame contempla solo modifiche ordinamentali, procedurali ed organizzative e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

*** **

Proposta di legge n. 219/10^A recante:

“Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n.40)

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.”

Art. 2

(Disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale)

1. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive e sono eseguite, o autorizzate, ai sensi del comma 4, senza preventiva acquisizione del parere dell'ORAE previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).

2. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:

- a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell'efficienza delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
- b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;
- c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l'efficienza idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.

3. Le tipologie di interventi di cui al comma 1 per la cui esecuzione è necessario un preventivo programma di gestione dei sedimenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono quelle indicate dal Piano di bacino redatto dall'autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo predetto, o, nelle more della sua approvazione, nelle misure di salvaguardia previste al comma 7 del medesimo articolo 65.

4. Gli interventi di rimozione di materiale dagli alvei fluviali di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti, sono:

- a) eseguiti dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio;
- b) autorizzati dagli enti di cui alla lettera a), in ragione dei rispettivi ambiti territoriali, per gli interventi la cui esecuzione sia di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Gli interventi sono eseguiti, o autorizzati, dagli enti di cui al comma 4 previo parere, ove previsto dal Piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 67, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'Autorità di bacino distrettuale in ordine al rispetto delle prescrizioni relative

alla prevenzione del rischio idrogeologico contenute nel piano suddetto.

6. Gli interventi da eseguire ai sensi del comma 4, lettera a), possono prevedere l'affidamento a soggetti privati delle operazioni di rimozione dei sedimenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge statale in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, con facoltà degli stessi di alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro spettante. Con regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato e di determinazione del suo valore ai fini della compensazione prevista al primo periodo.

7. La rimozione dei sedimenti ai sensi del comma 1 e gli effetti da essa causati su tratti idraulicamente significativi non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche, né delle infrastrutture esistenti.

Art. 3

(Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 e disposizioni in materia di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale)

1. E' abrogata la legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni).

2. La Regione Calabria continua ad esercitare le funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, diverse da quelle attribuite all'Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e da quelle già previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. La determinazione della struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.